



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2817 di data 25 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "Ampliamento funzionale struttura ricettiva" nel rifugio alpino **AL PASSO PRINCIPE**, p.ed. 484 in C.C. Pera di Fassa, in località Passo Principe - Comune di San Giovanni di Fassa - Sén Jan

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bertò, Giulia Agostini, Enrico Franchini e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 30 maggio 2019, con la quale il sig. Daniele Rosi, legale rappresentante della società Rifugio Passo Principe di Rosi Daniele & C. s.n.c. con sede a San Giovanni di Fassa (TN), ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi a “Ampliamento funzionale struttura ricettiva” nel rifugio alpino Al Passo Principe, p.ed. 484 in C.C. Pera di Fassa, in località Passo Principe, nel Comune di Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Mauro Pontalti, datati maggio 2019, e le integrazioni progettuali depositate in data 12 marzo 2020, datate marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano l'ampliamento della struttura e l'adeguamento al profilo igienico-sanitario nonché alle norme di prevenzione incendi. Gli interventi previsti sono: ampliamento del piano terra nella zona bar/ristorante e cucina, al fine di aumentare i posti a sedere e migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie della cucina; realizzazione di nuovi locali interrati da destinare a deposito e servizi igienici; realizzazione di nuove stanze al piano terra di cui una utilizzabile come locale di ricovero invernale, accessibile anche dall'esterno; realizzazione del nuovo alloggio del gestore con bagno, nell'area attualmente occupata dal bivacco, e realizzazione di spazi di deposito, accessibili anche dall'esterno; realizzazione di blocco servizi e depositi interrato, tra il nuovo ampliamento e il bivacco; ampliamento del primo piano con realizzazione di una nuova stanza e di servizi igienici nel mezzanino e realizzazione di altre due stanze nel sottotetto. A questi interventi strutturali si affiancano gli interventi di adeguamento impiantistico, anche in relazione alle norme di prevenzione incendi.

Considerato che l'intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo gestionale, della ricettività degli ospiti e della sicurezza della struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Rifugio Passo Principe di Rosi Daniele & C. s.n.c. con sede a San Giovanni di Fassa (TN), all'esecuzione dei lavori relativi a “Ampliamento funzionale struttura ricettiva” nel rifugio alpino Al Passo Principe, p.ed. 484 in C.C. Pera di Fassa, in

località Passo Principe, nel Comune di Comune di San Giovanni di Fassa - S n Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alle prescrizioni di carattere tecnico-operativo indicate dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio:
 - a. la pendenza delle coperture deve essere uguale per tutte le strutture ovvero riprendere quella del corpo principale a due piani;
 - b. lo spessore delle coperture aggettanti deve essere ridotto contenendo lo spessore dell'isolamento all'interno delle murature perimetrali; contestualmente la sezione dei travetti a sbalzo devono risultare proporzionati rispetto alla tipologia della costruzione lignea ad un piano;
 - c. la parte di prospetto caratterizzato dalla copertura a timpano che rappresenta il principale accesso al rifugio deve essere oggetto di un riordino. Per questo dovr  essere verificata l'opportunit  di prevedere la porta di ingresso in asse con il colmo del timpano e la contestuale chiusura delle altre forature interessate che dovranno essere autorizzati con ulteriore procedimento;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla prescrizione di carattere tecnico-operativo indicata dal Servizio geologico:
 - a. al fine di proteggere il rifugio, deve essere realizzato il tomo vallo previsto nella relazione nivologica, a tergo della struttura;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovr  essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per le vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovr  altres  essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e al Servizio geologico per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
8. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilit  di adire la competente autorit  giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati,   possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformit  alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa   sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).